



**VERBALE DI ACCORDO  
DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA EC ART.22 DEL D.L 18 DEL 17  
MARZO 2020**

Oggi 9 aprile 2020 con modalità telematiche, si sono incontrate:

Casa Piocheur Italy srl (di seguito Società), rappresentata dal procuratore Christian Parmigiani, assistito da Matteo Errigo consulente del lavoro;

FILCAMS – CGIL JOICE MOSCATELLO

FISASCAT – CISL DARIO CAMPEOTTO

UILTUCS – GENNARO STRAZZULLO



**Premesso che:**

1. Casa Piocheur Italy srl è società esercente attività di commercio di mobili e prodotti per la casa. La Società applica ai propri dipendenti il CCNL terziario, distribuzione e servizi;
2. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio italiano, la Società ha disposto la chiusura al pubblico della rete vendite dislocata su tutto il territorio nazionale, a far data dal 12 marzo 2020 e fino a data da destinarsi;
3. Per quanto concerne la sede di Bologna l'amministrazione allo stato l'attività prosegue per un numero ristretto di persone, con applicazione, ove possibile, della modalità agile dello svolgimento dell'attività lavorativa, in conformità alle previsioni dei provvedimenti adottati dalla Pubblica Autorità. Anche rispetto ai lavoratori di sede si è registrata una riduzione delle attività e carichi di lavoro in conseguenza della chiusura dei punti vendita al pubblico;
4. In ragione del predetto contesto, con comunicazione del 25 marzo 2020, la Società ha informato le OO.SS. della necessità di richiedere, la collocazione in Cassa Integrazione Ordinaria in Deroga ("CIGD") di n. 519 dipendenti operanti presso la Sede e i punti vendita (come meglio dettagliati nell'allegato 1 del presente verbale) in conseguenza della emergenza epidemiologica COVID-19;
5. La Società, alla data odierna, dichiara di non avere la possibilità di concreto accesso, nell'ambito delle condizioni e dei limiti previsti dalle rispettive disposizioni normative, a nessuna delle prestazioni dei seguenti ammortizzatori sociali: CIGO, CIGS, Fondo di Integrazione Salariale e Fondi di Solidarietà di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 148/2015;
6. In data odierna, le Parti hanno effettuato l'esame congiunto, addivenendo al seguente accordo.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

- a) Al fine di fronteggiare l'eccezionale ed imprevedibile situazione sopra descritta, la Società richiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga di cui all'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con le seguenti modalità:
  - Il ricorso alla CIGD riguarderà n. 519 lavoratori di cui all'allegato 1) al presente accordo ("lavoratori"), che verranno sospesi in CIGD sino a zero ore settimanali;
  - Il ricorso alla CIGD è previsto per un numero massimo di 9 settimane, anche non consecutive, nel periodo dal 16 marzo 2020 al 31 agosto 2020, fermo restando che (i) per i lavoratori che hanno un monte ore ferie e permessi residue anni precedenti maturato al 31 dicembre 2019, nel periodo dal 16 marzo al 31 marzo 2020 è previsto il parziale smaltimento di ferie arretrate e che (ii) per i lavoratori che non abbiano un sufficiente numero di ferie e permessi arretrati a copertura dell'integrale periodo dal 16 marzo al 31 marzo 2020, è previsto l'utilizzo integrale dei giorni arretrati accumulati, con sospensione in CIGD a decorrere dal



primo giorno successivo a quello di esaurito smaltimento delle ferie e permessi arretrati al 31 dicembre 2019;

- Le ore di fabbisogno di CIGD per ciascun lavoratore sono puntualmente indicate nell'ambito dell'allegato 1);

b) Al fine dell'accesso alla CIGD, le Parti si danno reciprocamente atto che:

- Con messaggio del 20 marzo 2020 l'INPS ha precisato che gli unici datori di lavoro esclusi dal campo di applicazione della CIGD sono quelli che hanno accesso alla CIGO, al Fondo di Integrazione Salariale ed ai Fondi di Solidarietà di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 148/2015;
- La Società è esclusa dal campo di applicazione dei trattamenti di cui all'art.19 del D.L. n.18/2020 e dalle prestazioni dei Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. 148/2015, in quanto la Società è inquadrata nel settore commercio, con oltre 50 dipendenti;
- Alla data odierna, la Società non è beneficiaria di alcun ammortizzatore sociale e non ha presentato alcuna domanda di attivazione dei medesimi;

c) In conformità all'art.22, comma 6, del D.L. n. 18/2020, la Società non anticiperà ai lavoratori sospesi in CIGD il pagamento del trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze retributive, il quale sarà, pertanto, corrisposto direttamente dall'INPS.

d) Quale disposizione di miglior favore, le parti convengono quanto segue:

- La Società riconoscerà (con cedolino di aprile 2020, in pagamento entro il giorno 10 maggio 2020) in via anticipata i ratei di quattordicesima mensilità maturati alla data del 31 marzo 2020, salvo che siano emanate disposizioni o indicazioni contrarie che possano pregiudicare l'autorizzazione della CIGD o determinarne la revoca da parte dell'INPS. Si precisa che l'importo mensile massimo erogabile non potrà essere superiore a 500,00 euro netti. E' inteso che, nel caso di alternanza tra giornate di lavorative o di fruizione di ferie e permessi e giornate di sospensione nel medesimo periodo di paga, qualora la retribuzione netta corrisposta al lavoratore sia pari o superiore all'importo di 500,00 euro netti, non sarà corrisposto al medesimo alcun anticipo, in caso contrario l'anticipo potrà essere erogato solo per la differenza tra la remunerazione a qualsiasi titolo percepita e l'importo di 500,00 euro netti.
- Al fine di poter accedere al trattamento di cui al presente punto, i lavoratori dovranno presentare la richiesta scritta via e-mail, entro la data del 26 aprile all'indirizzo dell'ufficio del personale della Società

e) Durante il suddetto periodo di sospensione l'azienda riconoscerà la piena maturazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, mentre quelli relativi alle ferie, alle festività e ai permessi subiranno una proporzionale riduzione;


f) La Società applicherà, per quanto possibile, il principio della rotazione per il personale in CIGD nel contesto dei singoli punti vendita e dei singoli reparti della Sede, tenuto conto in ogni caso del protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all'art.1 comma 7) del DPCM 11 marzo 2020;

g) La Società si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo, impegnandosi di conseguenza ad effettuare tutti gli adempimenti necessari.

- h) Sarà cura della Società comunicare a tutti i lavoratori le informazioni relative alla fruizione della CIGD e alla relativa sospensione dal servizio, A richiesta di una delle parti, saranno attivati confronti a livello territoriale sulle modalità di attuazione della CIGD. E' espressamente inteso tra le Parti che – laddove, per qualsivoglia ragione, la domanda di autorizzazione di accesso alla CIGD presentata dalla Società non dovesse essere, anche solo parzialmente accolta – le stesse si incontreranno tempestivamente per individuare soluzioni condivise per la gestione delle conseguenze del provvedimento di diniego in relazione al personale coinvolto, tali da non pregiudicare la continuità aziendale, anche con riguardo ai sottesi economici e finanziari, con impegno a ricercare negli istituti contrattuali, legali e di sistema ogni strumento utile alla gestione dei periodi di sospensione interessati;

Letto, Confermato e sottoscritto

Per Casa Piocheur Italy srl



Per FILCAMS – CGIL



Per FISASCAT – CISL



Per UILTUCS – UIL

